

Manutenzione siepi e taglio di rami



COMUNE DI VALPELLINE
COMMUNE DE VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



ORDINANZA N. 68/2021

IL SINDACO

RICHIAMATA le proprie ordinanza numero 44/2015 del 02 novembre 2015 e 54/2016 del 17 ottobre 2016, 50/2017 del 01 dicembre 2017 e 37/2019 del 19 novembre 2019

CONSIDERATO che ai bordi delle strade comunali risulta crescere la presenza di piante o siepi che presentano rami e fronde verso la carreggiata stradale invadendola e creando ostacolo alla viabilità e all'illuminazione notturna causando una situazione di pericolo per gli automobilisti e pedoni;

PRESO ATTO che su numerose aree di proprietà privata, prospicienti le strade comunali, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce e sterpaglie che, oltre ad essere indecorose, con l'avanzare della stagione, possono diventare fonti di pericolo per la salute pubblica e anche una forma pericolosa di propagazione di incendi,

OSSERVATA la situazione che si potrebbe presentare in concomitanza delle prossime nevicate in cui, il peso eccessivo della neve, potrebbe ripiegare in modo considerevole gli alberi e i rami protesi verso le strade comunali, causando l'interruzione della circolazione stradale e la chiusura di alcune strade comunali;

RITENUTO NECESSARIO adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la circolazione stradale, la pubblica incolumità, la tutela delle strutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

VISTO il codice della strada agli articoli n. 16-18-29 e il regolamento di esecuzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. LG 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 54 del 7 dicembre 1998

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari o conduttori di terreni, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici situati nelle aree urbane sia nelle zone rurali;

- Di provvedere a potare le siepi o tagliare le siepi e/o i rami di alberi e/o essenze arboree confinanti con qualsiasi tipo di carreggiata stradale la cui traiettoria di caduta insiste sulla stessa, in modo che non rechi ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e non ne compromettano la visibilità.
- Lo stesso obbligo di manutenzione delle siepi e taglio di rami permane anche per la vegetazione che nasconde l'illuminazione pubblica e la segnaletica stradale compromettendo la visibilità degli stessi alla distanza e dall'angolazione necessaria;